

231 Rendiconto del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 116 (Rendiconto del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 231 Rendiconto del curatore

1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.
2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.
3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.
4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.

- - - - -

Art. 231 Rendiconto del curatore

1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.
2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere

231 Rendiconto del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 116 (Rendiconto del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.

3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.

4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 116 (Rendiconto del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonchè in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data

231 Rendiconto del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 116 (Rendiconto del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - rendiconto del curatore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6377 del 05/03/2019 \(Rv. 652733 - 01\)](#)

Giudizio di approvazione - Estensione - Verifica contabile e controllo di gestione - Responsabilità per gli atti di "mala gestio" - Contestazioni - Requisiti. Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto oltre alla verifica contabile anche l'effettivo controllo

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - decreto di chiusura - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5892 del 12/03/2018 \(Rv. 647436 - 01\)](#)

Reclamo - Oggetto - Sussistenza di una delle ipotesi di chiusura di cui all'art. 118 l.fall. - Necessità - Fondamento - Fattispecie. La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 119, comma 2, l.fall., è limitata alla

231 Rendiconto del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 116 (Rendiconto del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello